



Tribunale di Perugia
Terza Sezione Civile
- Ufficio Procedure concorsuali -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino -Presidente rel.

dott.ssa Stefania Monaldi -Giudice

dott.ssa Sara Fioroni - Giudice

Vista la domanda di concordato preventivo presentata in data 22/3/2022 (a seguito di domanda “in bianco” del 24/9/2021) da SINERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.P. n. 3/2021) cod. fisc. 02391700545 , con sede in Torgiano, Fraz. Ferriera, Via del Sottopasso 2;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole depositato il 26/1/2023 dal Commissario Giudiziale, il quale ha espresso parere favorevole all’omologa, pur ritenendo realizzabile il soddisfacimento dei creditori chirografari in una percentuale lievemente inferiore rispetto a quella indicata nella proposta (21,06%, in luogo del 22,2%), sempre superiore (pur di poco) al limite di legge;

dato atto che il decreto di fissazione dell’udienza camerale è stato comunicato al P.M. e notificato ai creditori dissenzienti;

ritenuto che la procedura si è svolta regolarmente;

preso atto della mancanza di opposizioni;

dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto, riportandosi i dati espressi nel parere motivato ex art. 180 L.F.;

ritenuta dunque approvata la proposta di concordato preventivo;

ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni per l’omologa del concordato, che appare garantire l’assicurazione del pagamento dei creditori di cui al quarto comma art. 160 L.F. -pur con l’aleatorietà intrinseca che accompagna i piani di tipo liquidatorio-, sia in ragione della rilevanza economica dei cespiti messi a disposizione, il cui valore risulta sostanzialmente confermato dall’attività





estimativa degli organi della procedura, sia in ragione dell'utilità dell'apporto di finanza esterna per € 800.000,00 da parte della società EMA s.r.l., ciò che rende evidente la maggiore convenienza del concordato rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (anche in ragione della postergazione volontaria dei crediti di Ema s.r.l. e di Immobilgest.1 s.r.l.);

ritenuto che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve essere affidata ad un liquidatore giudiziale;

rilevato che la società proponente in ricorso ha indicato quale liquidatore giudiziale il dott Cristiano Rondelli, che ha dato disponibilità ad accettare un compenso ridotto del 30% rispetto a quello liquidabile;

rilevato che è senz'altro consentito al debitore, nell'ambito della propria proposta, fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 182 legge fallim., ivi compresa la designazione del liquidatore, purchè nel rispetto dei requisiti soggettivi – tra cui le incompatibilità di cui all'art. 28 legge fallim. – previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al Tribunale (cfr. Cass. 15699/2011, Trib. Monza 10/7/2012, Trib. Mantova 3/10/2013);

rilevato come nel caso di specie il dott. Cristiano Rondelli è commercialista e non risulta essere creditore o aver prestato attività in favore della società debitrice, sicchè non v'è ragione per derogare a quanto previsto dalla proposta approvata dai creditori;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da SINERGY S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (cod. fisc. 02391700545), con sede in Torgiano, Fraz. Ferriera, Via del Sottopasso 2;

NOMINA

Liquidatore il dott. Cristiano Rondelli;

RISERVA

al GD la nomina del Comitato creditori, previa proposta del Liquidatore;

DISPONE

Che il Liquidatore giudiziale:





-Provveda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità, forme e tempi, da trasmettersi al C.G. ed al comitato dei creditori e da depositarsi in Cancelleria; modalità, tempi e forme della liquidazione dovranno essere conformi a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel piano; in ogni caso troveranno applicazione gli artt. da 105 a 108 l.f. in quanto compatibili;

-proceda all'incameramento dei canoni d'affitto ed al recupero dei crediti, eventualmente anche mediante apposite iniziative giudiziarie concordate con la ricorrente, con il C.G. e previo parere favorevole del Comitato dei Creditori;

-proceda all'accreditamento di tutte le somme riscosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore previa comunicazione al C.G. ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;

-per le vendite, le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà acquisire il consenso della ricorrente nonché munirsi del parere favorevole del comitato dei creditori e del C.G., notiziandone il G.D.;

-provveda alla predisposizione – sentito il C.G. e la ricorrente- di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati in Cancelleria Fallimentare;

-prima di agire o a resistere in giudizio acquisisca il parere dei C.G. e del comitato dei creditori;

-proceda al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti (anche parziali nel quale caso il riparto





finale dovrà avvenire dopo l'approvazione del rendiconto) depositati presso la Cancelleria Fallimentare;

-proceda alla scadenza di ciascun semestre a redigere un rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ex art. 33 co. 5° l.f. che comunicherà a mezzo pec al C.G. che, a sua volta, lo comunicherà a mezzo pec a tutti i creditori;

-proceda al rendiconto ex art. 116 l.f..

Il Commissario Giudiziale informerà i creditori su eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle loro ragioni, nonché su ingiustificati ritardi e/o rilevanti inadempimenti al fine di sollecitare le iniziative ex art. 186 l.f.; riferirà al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e al commissario giudiziale, il quale provvederà alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 20/02/2023

Il Presidente est.

Dott.ssa Teresa Giardino

